

REGOLAMENTO (CE) N. 2820/98 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1998

relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° luglio 1999-31 dicembre 2001

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

(1) considerando che, in base all'offerta presentata nell'ambito della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD), la Comunità ha concesso, dal 1971, preferenze tariffarie generalizzate per taluni prodotti agricoli e industriali originari dei paesi in via di sviluppo; che il periodo iniziale di dieci anni di applicazione del sistema di preferenze è scaduto il 31 dicembre 1980; che un secondo periodo di dieci anni si è concluso il 31 dicembre 1990 e che la Comunità ha prorogato tuttavia sino al 31 dicembre 1994 il suo schema senza modifiche; che in tale data la Comunità ha rinnovato la sua offerta per un nuovo periodo di dieci anni (1995-2004);

(2) considerando il ruolo positivo svolto in passato dal sistema nel migliorare l'accesso dei paesi in via di sviluppo ai mercati dei paesi che concedono preferenze, il quale giustifica che se ne mantenga l'applicazione per un certo periodo in via complementare rispetto ad altri mezzi di azione prioritari, in particolare la liberalizzazione multilaterale degli scambi;

(3) considerando che nella comunicazione al Consiglio del 1° giugno 1994 la Commissione ha presentato gli orientamenti che essa raccomandava per un nuovo decennio di applicazione del suo schema di preferenze generalizzate per il periodo 1995-2004;

(4) considerando che tali orientamenti decennali sono stati confermati nel 1995 con l'adozione del primo schema del decennio istituito dal regolamento (CE) n. 3281/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, recante applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1995-1998 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo ⁽²⁾, e dal regolamento (CE) n. 1256/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° luglio 1996-30 giugno 1999 a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo ⁽³⁾;

(5) considerando che il trattato sull'Unione europea ha dato nuovo impulso alla politica di sviluppo comunitaria nell'ambito della politica esterna dell'Unione europea, fissando come obiettivo prioritario lo sviluppo economico e sociale durevole dei paesi in via di sviluppo ed il loro inserimento armonico e graduale nell'economia mondiale;

(6) considerando che, in tale prospettiva, lo schema comunitario di preferenze generalizzate deve accentuare il suo ruolo di strumento volto allo sviluppo, rivolgendosi anzitutto ai paesi che ne hanno maggiormente bisogno, vale a dire i più poveri; che, peraltro, lo schema deve completare gli strumenti dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e facilitare l'inserimento dei paesi in via di sviluppo nell'economia internazionale e nel sistema multilaterale degli scambi; che, di conseguenza, le preferenze hanno carattere transitorio e debbono

⁽²⁾ GU L 348 del 31.12.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/98 (GU L 80 del 18.3.1998, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 160 del 29.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/98 (GU L 80 del 18.3.1998 pag. 1).

⁽¹⁾ GU C 362 del 24.11.1998, pag. 1.